



COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 07/03/2016

OGGETTO: *NUOVO ATTRAVERSAMENTO PRESSO IL LAGO DI POGGIO DEI PINI*

L'anno 2016 addì 7 del mese di MARZO convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano :

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
Francesco Dessì	Si	Francesco Magi	Si
Maria Lucia Baire	Si	Roberta Marcis	Si
Giuseppe Cabiddu	Si	Giorgio Marongiu	No
Fabrizio Cau	Si	Leopoldo Marrapese	No
Giovanna Congiu	Si	Salvatore Lai	Si
Silvano Corda	Si	Bruno Pillitu	Si
Ef시오 Demuru	Si	Veronica Pinna	Si
Giuseppe Dessì	Si	Christian Ruiu	Si
Giuseppe Fiume	Si	Salvatore Volpi	Si
Luigi Frau	Si	Marco Zaccheddu	Si
Gianfranco Littarru	Si		

Presenti 19

Assenti 2

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Efisio Arrais, Giacomo Mallus, Gianluigi Marras;

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;

Il Presidente, Efisio Demuru, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Gianfranco Littarru, Silvano Corda, Marco Zaccheddu;

La seduta è Pubblica;



Il Presidente del Consiglio, Efisio Demuru, Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "NUOVO ATTRAVERSAMENTO PRESSO IL LAGO DI POGGIO DEI PINI" e invita il Consigliere Francesco Magi ad illustrare la proposta;

Sentiti i pareri favorevoli espressi in seno alle Commissioni Consiliari;

Dato atto che gli interventi dei vari Consiglieri sono riportati nel verbale di seduta redatto in data odierna;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il territorio comunale di Capoterra è stato colpito dal tragico evento alluvionale del 22 ottobre 2008;

Considerato che il predetto evento eccezionale ha interessato prevalentemente il Rio San Gerolamo ed il Rio Santa Barbara, con i dati registrati dalla stazione di Capoterra in località Poggio dei Pini che hanno presentato durante l'evento una discontinuità di registrazione, manifestando dalle ore 6:30 alle ore 9:30 un totale di 350 mm di pioggia cumulata, con una stima di portata di oltre 400 m³ al secondo;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici ha causato la perdita di vite umane, numerosi feriti, ingenti danni al tessuto sociale, economico e produttivo, nonché una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato altresì che è pertanto indispensabile procedere celermente alla messa in sicurezza, nella località Poggio dei Pini, della viabilità di snodo della strada 51 (in prossimità dell'attuale ponte) rispetto al corso dei Rii San Gerolamo e Santa Barbara, e di garantire una permanente condizione di sicurezza ad almeno una strada pubblica di accesso alla zona alta della lottizzazione Poggio dei Pini;

Considerato inoltre che tutti concordano sulla assoluta ed imprescindibile necessità messa in sicurezza idrogeologica della viabilità;

Accertato che in data 23.12.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 c. 240 L. 191/2009, "*l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico*". In tale accordo è inserita e regolata l'attuazione, fra gli altri, in attuazione dell'intervento "*Capoterra – Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo – Masone Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento – compresi interventi di delocalizzazione. 1° Lotto*", per un importo complessivo di € 29.567.510,00;

Accertato altresì che in data 31.10.2013 è stato sottoscritto il "Primo atto integrativo" all'Accordo di programma del 23 dicembre 2010 in base al quale è stato definitivamente sancito che l'intervento denominato "*Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini*" rientra tra le opere a gestione commissariale;

Accertato inoltre che con Decreto n. 61/3 del 30 gennaio 2014 il Commissario Straordinario Delegato ha approvato il Documento preliminare alla progettazione relativo all'intervento in oggetto predisposto dai tecnici dell'Amministrazione regionale per un importo complessivo di € 8.750.000;

Considerato che nel mese di luglio 2014 è stato inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'Unità di Missione contro il dissesto idrogeologico la proposta di rimodulazione



dell'Accordo di programma che prevede, tra l'altro, la rideterminazione delle risorse da destinare alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi da € 8.750.000 a € 7.180.680;

Osservato che in considerazione della particolarità e rilevanza dei lavori da eseguire sotto il profilo architettonico-strutturale, paesaggistico-ambientale e per gli aspetti inerenti la mitigazione del rischio idraulico e la funzionalità trasportistica, la stazione appaltante (Regione Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici) ha ritenuto di far ricorso alla procedura del concorso di progettazione;

Considerato che né il Comune di Capoterra, né tantomeno i suoi abitanti sono stati coinvolti nel processo partecipativo sulla realizzazione di un'opera così impattante;

Osservato altresì che la scelta delle modalità di gara mediante concorso di idee lasciavano intendere una condivisibile preoccupazione della Regione sotto il profilo della qualità architettonica e paesaggistica del progetto;

Accertato che incomprensibilmente però, dalla lettura degli atti emergono aspetti drammaticamente contrastanti, come la previsione - nel bando - delle professionalità indispensabili stabilite in *"almeno 3 unità (n.1 ingegnere e n. 1 geologo e n. 1 archeologo)"*, senza alcuna previsione di un esperto architetto paesaggista;

Considerato invero che il tema centrale del progetto non proponeva tanto o solo questioni tecniche (di fatto l'esigenza di coprire in sicurezza la luce dell'alveo idrografico), quanto piuttosto una equilibrata soluzione architettonica dell'opera in grado di contemperare le ragioni estetiche e di impatto paesaggistico ambientale su un compendio di inestimabile valore con le esigenze di realizzazione del manufatto;

Dato atto che con determinazione RAS n. 39364/2221 del 21.10.2015 è stato proclamato vincitore del concorso di progettazione per la *"Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini"* il costituendo raggruppamento Metassociati Srl (Capogruppo), Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop. (Mandante), con sede a Macomer, Via C. Battisti, 1/b, con il punteggio di 99,444, primo in classifica;

Accertato che la soluzione proposta dalla capogruppo Metassociati Srl di Macomer, inopinatamente valutata favorevolmente dalla commissione aggiudicatrice con il massimo del punteggio attribuibile, si presenta come la riproposizione acritica e sterile di soluzioni viarie proprie di compendi di periferie suburbane di dubbia qualità estetica, o di anonimi viadotti e svincoli di arterie stradali di rango statale ove prevalgono le esigenze tecniche sulle ragioni paesaggistiche ed ambientali;

Rilevato che in data 02 aprile 1973 la Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Cagliari ha deliberato – nell'area in questione - un vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29.6.1939 n. 1497, motivato dalla bellezza delle foreste, della fauna e delle sorgenti idriche;

Rilevato altresì che nella seduta del 6 luglio 1977 la medesima Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Cagliari, ha deliberato un nuovo vincolo, che include ed amplia il precedente;

Osservate e condivise pienamente le motivazioni a supporto della imposizione del vincolo di tutela su tale meravigliosa area:

- *"Fa parte del complesso orografico del Sulcis sud-orientale, di estrema rilevanza paesistica. Esso è visibile da tutto l'arco del Golfo degli Angeli e ne costituisce una corona naturale ricca di vegetazione e dell'unica popolazione relitta del cervo sardo (.....)";*



- *“Il complesso costituisce un insieme inscindibile di notevole interesse pubblico, ricco di elementi di rilievo che meritano di essere conservati e considerato che tale complesso comprende l’area proposta dall’organizzazione dell’UNESCO M.A.B. (Man and Biosphere) per la riserva della biosfera (.....);*
- *“La predetta zona ha notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 1, n. 3 e 4 della legge del 29/6/1939 n. 1497, per la rilevante bellezza del territorio rappresentato da zone completamente coperte da densa vegetazione: macchia a corbezzolo, con esemplari del diametro fino a 40 centimetri e altezza di 5+6 metri e macchia ad Euyhorbia dendroides e Calichotome villosa sulle pendici rocciose e assolate. Sono da segnalare anche l’abbondanza e la varietà della fauna, compreso il cervo sardo e le innumerevoli sorgenti idriche”;*
- *“Il tutto costituisce un quadro naturale di grande rilievo e suggestività”.*

Valutato che alla luce delle condivisibili ed ancora attuali argomentazioni addotte dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali a corredo del verbale di apposizione del vincolo, appare del tutto evidente che la realizzazione – nel cuore della città-giardino di Poggio dei Pini - di un imponente viadotto in cemento armato a vista di oltre 120 metri e sopraelevato di 6 metri dal piano di campagna, con una gigantesca rotatoria metropolitana da realizzarsi in quota mediante accumulo di materiali di riporto, rappresenti inequivocabilmente un disvalore paesaggistico ed una ferita imperitura all’assetto ambientale ed al consolidato equilibrio estetico e visivo del luogo, con conseguente **deturpamento della scenografia** di tratti di elevato valore paesaggistico;

Rilevato altresì che sulla medesima area grava anche un ulteriore vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, lett. b) e c) del D.lgs 42/2004;

Considerato che il progetto in questione, oltre che essere di rara bruttezza, presenta gravi carenze anche tecniche, quali ad esempio la previsione di una sopraelevazione sulla strada 54 (che impedirebbe finanche l’attuale accesso alle abitazioni, alcune delle quali verrebbero oscurate dal viadotto stesso), ovvero l’identificazione di un’area a servizio del ponte, che invero risulterebbe essere un lotto edificabile;

Rilevata altresì l’incongruenza fra tipologia e materiali scelti e contesto paesaggistico, che compromette gli equilibri ambientali della zona, che ben sarebbero stati preservati – al contrario – mediante l’utilizzo di materiali naturali quali ferro, acciaio corten, legno e pietra rispetto al cemento armato, che tra l’altro necessita – vista la vicinanza con il mare – di ciclici e costosi interventi di manutenzione;

Considerato che la difesa del paesaggio si attua eminentemente a mezzo di misure di tipo conservativo, nel senso che la miglior tutela di un territorio qualificato sul piano paesaggistico è quella che garantisce la conservazione dei suoi tratti naturalistici, impedendo o riducendo al massimo quelle trasformazioni pressoché irreversibili del territorio propedeutiche all’attività edilizia (come gli sbancamenti, le perforazioni funzionali alla realizzazione delle fondamenta, i terrazzamenti ed in genere tutte le opere funzionali alla costruzione dei manufatti in territorio vincolato); non par dubbio che l’intervento di cui trattasi, soprattutto per le abnormi dimensioni, per le sue linee ineleganti e per la sua tipologia, finisce per alterare la percezione visiva dei tratti tipici del luogo, incidendo negativamente sul suo aspetto esteriore e sulla godibilità del paesaggio nel suo insieme;

Accertato che, anche attraverso la eventuale proposizione di prescrizioni tecniche, appare assai difficile rendere compatibile l’intervento edilizio con la cornice paesaggistica in cui è inserito, attesa la strumentalità dell’intervento allo stesso paesaggio;



Preso atto che il diniego espresso dal Consiglio comunale è pertanto assistito da una lunga serie di motivazioni concrete sulla realtà dei fatti e sulle ragioni ambientali ed estetiche che sconsigliano alla Pubblica Amministrazione di ammettere un determinato intervento (TAR Campania, Salerno, sez. II, 13.03.2014, n. 706; TAR Campania, Salerno, sez. I, 24.02.2014, n. 459; TAR Campania, Salerno, sez. II, 04.02.2014, n. 293; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 24.07.2014, n. 1956; TAR Umbria, sez. I, 14.05.2014, n. 322; TAR Lazio, sez. II-bis, 06.11.2013, n. 9478; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 28.10.2013, n. 4792; TAR Campania, Salerno, sez. II, 27.09.2012, n. 1783; TAR Piemonte, sez. I, 20.11.2011, n. 1153; TAR Liguria, sez. I, 22.12.2008, n. 2187);

Rilevata la contrarietà degli abitanti di Poggio dei Pini, espressa in una affollata assemblea pubblica ed in un verbale assunto all'unanimità dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa Poggio dei Pini;

Richiamato l'assoluto rilievo costituzionale, alla stregua degli articoli 2 e 9, della tutela dell'Ambiente con i suoi valori paesistici, storici e culturali;

Vista l'indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio per la particolare dignità data dall'essere iscritta dall'art. 9 Cost. tra i principi fondamentali della Repubblica, che è stata del resto più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., ad esempio, Corte costituzionale, 27.06.1986, n. 151, 29.12.1982, n. 239; 21.12.1985, n. 359; 05.05.1986, n. 182; 10.10.1998, n. 302; 19.10.1992, n. 393; 12.02.1996, n. 2; 28.06.2004, n. 196; 29.10.2009, n. 272; 23.11.2011, n. 309), sia del Consiglio di Stato (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. plen., 14.12.2001, n. 9; VI, 03.07.2012, n. 3893; VI, 18.04.2011, n. 2378; 22.09.2014, n. 4775);

Ritenuto che uno studio maggiormente approfondito ed attento del contesto territoriale e del quadro normativo (deliberazioni nn. 1/2015 e 2/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale) avrebbe suggerito soluzioni alternative assolutamente compatibili con le diverse esigenze in campo, nonché un risparmio economico rispetto ai ben 7.160.000,00 euro stanziati:

- in primo luogo, l'esigenza di mettere in sicurezza la viabilità sulla strada 51 (recentemente acquisita al patrimonio del Comune di Capoterra) in prossimità dei Rii San Gerolamo e Santa Barbara, potrebbe essere soddisfatta – considerata l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili e la sua non delocalizzabilità - attraverso l'esercizio transitorio per le opere di attraversamento viario esistenti, con un intervento manutentivo e di adeguamento da realizzarsi con l'aumento delle campate dell'attuale ponticello (che conformemente a quanto stabilito dalle deliberazioni premenzionate dovrà migliorare o quantomeno non peggiorare le condizioni originarie di deflusso, senza incrementare nessuno degli elementi che concorrono a determinare il rischio idraulico), ma soprattutto attraverso la realizzazione di un efficiente sistema di protezione civile telecontrollato in grado di impedire l'accesso alla detta viabilità nei casi di allerta meteo e di piena (con monitoraggio idrometrico in corrispondenza del ponte). I costi di detto intervento sono stimati in circa € 350.000,00;
- in secondo luogo, si ritiene che l'esigenza di mettere in sicurezza permanente almeno una strada pubblica di accesso dalla parte alta della lottizzazione Poggio dei Pini (abitata da circa 400 famiglie), possa essere facilmente soddisfatta riportando in quota l'attuale viabilità comunale in prossimità dell'Hydrocontrol - attualmente ben più pericolosa e trafficata della viabilità limitrofa al lago - con costi estremamente inferiori e con un impatto paesaggistico decisamente meno significativo;



Il Presidente del Consiglio, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai l'argomento posto all'ordine del giorno, ottenendo il seguente risultato:

Votanti: n° 19
Voti Favorevoli: n° 19
Voti Contrari: n° 0

DELIBERA

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di ribadire l'assoluta, prioritaria ed imprescindibile necessità di messa in sicurezza del territorio comunale;
- di invitare l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna a valutare l'opportunità di installare un efficiente sistema di protezione civile in prossimità del lago di Poggio dei Pini, al fine di soddisfarne l'accesso transitorio in condizioni di sicurezza, e di programmare contestualmente una permanente messa in sicurezza della viabilità comunale dell'Hydrocontrol;
- di richiedere di utilizzare le economie derivanti da tali interventi a Capoterra per opere di ripristino di danni derivanti da calamità idrogeologiche, quali il parco di Liori, la messa in sicurezza dell'abitato di Rio San Gerolamo e di Frutti d'Oro, l'area sportiva di interesse pubblico di Poggio dei Pini e della fascia del fiume Santa Lucia nonché ogni e qualunque intervento connesso al rischio idrogeologico;
- di trasmettere copia della presente delibera a: Assessorato regionale dei LL.PP., MIBAC Cagliari, Regione Sardegna - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias, Regione Sardegna, Servizio valutazioni ambientali, Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Sardegna - Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari.

II CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai 19 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Voti Favorevoli: n° 19
Voti Contrari: n° 0
Astenuiti: n° 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva,



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efsia Contini

IL PRESIDENTE
F.to Efsio Demuru

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile

REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con numero _____, il giorno ___/___/_____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ___/___/_____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efsia Contini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il _____.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efsia Contini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO
